— PRESIDENTE
— STAFF
— UFF. AMM.NE
— ING. MASI

Da "protezionecivile@pec.governo.it" <protezionecivile@pec.governo.it>
A "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>
Data mercoledì 22 febbraio 2017 - 19:33

prot.13745/2017 - TERAG2016 - Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per attività di supporto operativo e logistico nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e per le attività connesse alla gestione delle procedure istruttorie per i rimborsi inerenti la Funzione censimento danni ed agibilità post evento della Di.Coma.C. $P-13745-(5262C1662224FF05A5A403D45BD36005)-2017#

Allegato(i)

Immagine.pdf (476 Kb)
Accordo DPC-CNI_ABI_norev_AGI_FINALE 1.pdf.p7m (221 Kb)
Segnatura.xml (4 Kb)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
23/02/2017 E-nd/1161/2017



MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° UC/TERAG16/0013745
del 22/02/2017
------- USCITA -------

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.)
Art. 2, comma 1, OCDPC n 0388 del 26.08.2016

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

- invio via PEC all'indirizzo:
segreteria@ingpec.eu

OGGETTO: *Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per attivita' di supporto operativo e logistico nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e per le attivita' connesse alla gestione delle procedure istruttorie per i rimborsi inerenti la Funzione censimento danni ed agibilita' post evento della DiComa.C.*

Si trasmette il file in formato .p7m della Convenzione in oggetto, firmato digitalmente dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, affinché sia controfirmato digitalmente dal Presidente di Codesto Consiglio, ing. Armando Zambrano.

Si resta in attesa di ricevere il file a doppia firma, che sarà inoltrato per i séguiti di competenza all'Ufficio Amministrazione e Bilancio del Dipartimento.

IL COORDINATORE
Immacolata Postiglione

Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24/02/92, N. 225

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E LOGISTICO NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016, E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE ISTRUTTORIE PER I RIMBORSI INERENTI LA FUNZIONE CENSIMENTO DANNI ED AGIBILITA' POST EVENTO DELLE COSTRUZIONI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano n. 11, di seguito denominato "Dipartimento", nella persona del Capo del Dipartimento Ing. Fabrizio Curcio;

E

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.F. 80057570584), con sede in Roma, via XX Settembre n.5, di seguito denominato "CNI", rappresentato dal Presidente del Consiglio Ing. Armando Zambrano, autorizzato in qualità di legale rappresentante,

congiuntamente le "Parti",

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 6 della citata legge 225/1992, che consente alle componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile di stipulare Convenzioni per una più efficace attuazione delle attività di protezione civile;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza 388, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale anche avvalendosi del Dipartimento medesimo nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata ordinanza 388, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli

interventi di cui all'articolo 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (DiComaC), articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392 del 6 settembre 2016, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata ordinanza 392, la DiComaC provvede al coordinamento delle attività necessarie per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici in argomento;

CONSIDERATE le note prot. n. EME/0042327 del 24 agosto 2016, prot. n. UC/TERAG16/0044400 del 3 settembre 2016 e prot. n. UC/TERAG16/0049039 del 21 settembre 2016, con le quali il Dipartimento ha chiesto al CNI la mobilitazione di tecnici idonei per le attività di censimento danni e agibilità, disciplinando le relative modalità di mobilitazione e rimborso;

CONSIDERATO in particolare, che il Dipartimento, con le citate note, ha chiesto anche al CNI di designare un referente presso la DiComaC, al fine di supportare tutte le attività in raccordo con la Funzione censimento danni ed agibilità e rilievo agibilità post evento, e garantire il coordinamento dei tecnici/squadre attivate;

CONSIDERATA la nota prot. n. UC/TERAG16/0051540 del 4 ottobre 2016, con la quale il Dipartimento ha chiesto al CNI la disponibilità di tecnici idonei per le attività di supporto per il data entry alla Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

CONSIDERATA la nota prot. n. UC/TERAG16/0059067 del 4 novembre 2016, con la quale il Dipartimento ha chiesto, a causa dell'allargamento dei territori danneggiati in seguito agli eventi sismici di ottobre, una ulteriore mobilitazione di tecnici a supporto dei rilievi di agibilità post-sismica con la procedura Fast;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 6, della citata ordinanza 405, prevede la possibilità di corrispondere ai tecnici utilizzati per le attività di censimento danno e valutazione dell'agibilità post-sismica, mobilitati dai rispettivi Consigli nazionali, un rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del

decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato comma, i Consigli nazionali di afferenza dei tecnici provvedono alle necessarie verifiche istruttorie propedeutiche alla liquidazione del citato compenso;

CONSIDERATE le note prot. n. UC/TERAG16/0061237 del 12 novembre 2016 e prot. n. CENS/TERAG16/0002076 del 12 gennaio 2017, con le quali il Dipartimento ha indicato ai Consigli nazionali gli adempimenti necessari per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405/2016, raccomandando la scrupolosa ossrvanza delle suddette indicazioni;

VISTA la nota prot. n. U-rsp/7175/2016 del 15 dicembre 2016, con la quale il CNI, ha proposto al Dipartimento di sottoscrivere un protocollo-convenzione, al fine di disciplinare le modalità di impiego e spese per le unità costituenti l'Ufficio di Coordinamento CNI nella gestione tecnica dell'emergenza in argomento;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti

agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata ordinanza 436, il Dipartimento, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali dei liberi professionisti impegnati nelle verifiche di agibilità degli edifici per disciplinare le attività di supporto operativo e logistico in loco, nonché quelle connesse alla gestione delle procedure istruttorie per il riconoscimento e rimborso del mancato guadagno;

VISTA la nota prot. n. U-ac/482/2017 del 25 gennaio 2017, con la quale il CNI ha fornito ulteriori specifiche per l'attivazione della convenzione in argomento;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione non si configurano quali corrispettivi bensì rappresentano un concorso parziale a rimborso delle spese sostenute dal CNI per le attività poste in essere ai sensi della Convenzione stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(PREMESSE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Articolo 2

(OGGETTO)

1. Con la presente Convenzione le Parti definiscono le modalità di collaborazione e cooperazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, per le attivita' di supporto operativo e logistico in loco e per lo svolgimento delle attivita' connesse alla gestione delle procedure istruttorie per i rimborsi inerenti la Funzione censimento danni ed agibilità' post evento della DiComaC.

Articolo 3

(COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE)

1. Il CNI garantisce:
 1. il supporto alle attività di coordinamento dei tecnici/squadre, con particolare riguardo a: acquisizione delle disponibilità dei tecnici, verifica dei requisiti specifici per ogni attività, formazione delle squadre, mobilitazione, attivazione e accreditamento dei tecnici/squadre per le attività AeDES, FAST e DATA ENTRY e attività connesse; organizzazione della logistica e supporto informativo alle squadre; riunioni di coordinamento periodiche con la funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento della DI.COMA.C a Rieti; revisione, raccolta e archiviazione della documentazione fotografica delle attività sul campo; attività di controllo e vigilanza DATA ENTRY, etc.;
 2. l'attività istruttoria connessa alle rendicontazioni dei tecnici e del personale impiegato per i rimborsi spese e per il mancato guadagno, da effettuarsi secondo procedura e modulistica predisposta dal Dipartimento;
 3. l'attività di segreteria tecnico-amministrativa per la Funzione censimento danni ed agibilità post evento presso la DiComaC per inserimento dati delle anagrafiche nella piattaforma Agitec; supporto per l'accredimento dei tecnici; report giornaliero dell'attività delle squadre, dei sopralluoghi effettuati, degli esiti in raccordo con i Centri di Coordinamento regionali; etc..

Articolo 4

(COMPITI DEL DIPARTIMENTO)

1. Il Dipartimento per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 mette a disposizione del CNI le necessarie postazioni di lavoro attrezzate presso la sede della DiConaC. di Rieti.

2. Il Dipartimento si impegna a fornire la procedura e la modulistica per la gestione dei rimborsi di cui all'articolo 3.

Articolo 5

(REFERENTI)

1. I referenti delle rispettive amministrazioni sono:

 - •per il Dipartimento Mario Nicoletti e Filomena Papa, dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico;
 - •per il CNI Armando Zambrano, Presidente del CNI, e Patrizia Angeli, responsabile dell'Ufficio di Coordinamento CNI e referente in loco,

Articolo 6

(DECORRENZA E DURATA)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente e avrà termine entro il centottantesimo giorno dalla sottoscrizione, salvo diversi accordi o necessità comunemente espresse dalle parti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie dovranno essere definite dalle Parti mediante la stipula di Atti Aggiuntivi.
3. La presente Convenzione vincola il Consiglio dalla data della stipula, mentre è efficace per il Dipartimento solo dopo la registrazione dei competenti organi di controllo.
4. Le spese di cui all'articolo 3 punto 1.3 sono riconosciute eleggibili a decorrere dal

1 febbraio 2017, purché rendicontate.

Articolo 7

(ONERI)

1. Il Dipartimento, per l'attuazione della presente Convenzione, rimborsa al CNI l'importo massimo di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00).
2. Tale importo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate al successivo articolo 8, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Nel suddetto importo non sono comprese le spese per trasferta, vitto e alloggio effettivamente sostenute per le attività di cui all'articolo 3, punti 1.1 e 1.2, al momento non quantificabili, che saranno rendicontate a parte in accordo a quanto previsto nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 392/2016.
4. Le spese per trasferta, vitto e alloggio effettivamente sostenute per le attività di cui all'articolo 3, punto 1.3, sono eleggibili nell'ambito della presente Convenzione.
5. L'importo di cui al punto 1, comprende le spese di revisione, che sono a carico del CNI.
6. Per le attività di cui all'articolo 3, punti 1.1 e 1.2 il CNI è autorizzato a conferire incarichi libero professionali o di prestazioni occasionali, il cui importo dovrà essere quantificato secondo le tabelle professionali, e a coprire il lavoro straordinario per il personale dipendente impiegato, secondo C.C.N.L. di riferimento.

Articolo 8

(MODALITA' DI EROGAZIONE)

- 1. Il Dipartimento si impegna a rimborsare il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, in 3 (tre) rate secondo le modalità di seguito indicate: prima rata pari al 20%. successivamente alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, , previa richiesta del CNI, quale start up, e nulla osta della Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento o dell'Ufficio Rischio sismico e vulcanico
- seconda rata pari al 40% dopo 3 mesi dalla firma, a seguito della relazione delle attività svolte nei primi trc mesi contenente anche l'indicazione delle spese sostenute ed impegnate. Detta rata sarà erogata previo approvazione della relazione citata e nulla osta rilasciati dalla Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento o dall'Ufficio Rischio sismico e vulcanico;
- terza rata, fino al restante 40% del contributo, al termine della convenzione e a seguito della presentazione dellarelazione finale delle attività svolte, e della relativa certificazione delle spese sostenute, previa approvazione della Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento o dell'Ufficio Rischio sismico e vulcanico munito di relativo nulla osta alla liquidazione del pagamento.

2. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "Documento tecnico di rendicontazione" allegato al DPCM del 14 settembre 2012, verificando la piena rispondenza della tipologia delle spese da rimborsare con la vigente normativa di riferimento in materia..

Articolo 9

(ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO E CORRISPETTIVI)

1. L'attivazione di ulteriori attività, oltre quelle puntualmente individuate nel presente atto, avverrà secondo la seguente procedura:
2. Il Dipartimento richiede in forma scritta lo svolgimento delle attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico, mediante apposita nota inviata al CNI, che provvede a definire modalità di risposta alle attività richieste e gli eventuali oneri da corrispondere;
3. Lo svolgimento dell'attività, concordato con il sopra citato scambio di note, viene formalizzato attraverso specifico atto integrativo della presente convenzione.

Articolo 10

(RISERVATEZZA)

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convocazione e conseguentemente si impegnano a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 11

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.

.....

Per il Dipartimento della protezione civile Per il Consigio Nazionale Ingegneri

La presente Convenzione è sottoscritta, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.